

**Scambio di note del 2 novembre 2001/
19 febbraio 2003**

0.741.619.665.1

**tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa
concernente l'attribuzione di contingenti per i veicoli stradali
con un peso totale di 40 tonnellate**

Entrato in vigore il 19 febbraio 2003
(Stato 28 ottobre 2003)

Traduzione¹

Dipartimento federale
degli affari esteri
Berna

Mosca, 2 novembre 2001

Ambasciata della Federazione
Russa
Berna

Il Dipartimento federale degli affari esteri ha l'onore di sottoporre al Ministero degli affari esteri della Federazione Russa la proposta seguente concernente l'agevolazione dei trasporti transfrontalieri di merci su strada nell'ambito degli accordi con Stati terzi concernenti i trasporti terrestri:

Considerato che in Svizzera fino al 31 dicembre 2004 il peso totale effettivo massimo ammissibile per gli autoarticolati e gli autotreni carichi è di 34 tonnellate per tutti i tipi di trasporti, la Svizzera accorda alla Federazione Russa i seguenti contingenti per veicoli carichi il cui peso totale effettivo supera 34 tonnellate ma non è superiore a 40 tonnellate:

- a) per il 2001 e il 2002 125 autorizzazioni all'anno e per il 2003 e il 2004 166 autorizzazioni all'anno nei trasporti transfrontalieri. Sono considerati trasporti transfrontalieri da una parte i trasporti di transito (un viaggio attraverso il territorio svizzero da frontiera a frontiera, senza carico o scarico di merci), dall'altra i trasporti di esportazione e di importazione (in entrambi i casi un viaggio di andata e ritorno con carico o scarico di merci sul territorio svizzero); i trasporti interni (cabotaggio) non sono ammessi nell'ambito dei contingenti;
- b) la tassa sui viaggi secondo il numero 1 è costituita dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) calcolata in base al peso massimo di 34 tonnellate e da una tassa media supplementare (TMS) fissa per la differenza tra 34 e 40 tonnellate;

RU 2003 3809

¹ Traduzione dal testo originale inglese.

la TMS per un contingente nei trasporti transfrontalieri secondo il numero 1 ammonta per il 2001 e il 2002 a 25 franchi all'anno e per il 2003 e il 2004 a 55 franchi all'anno.

Se il Governo della Federazione Russa approva quanto precede, la presente nota e la risposta della Federazione Russa costituiscono un accordo tra i due Paesi che entrerà in vigore alla data della nota di risposta. La validità di tale accordo scade al più tardi il 31 dicembre 2004. La Federazione Russa o la Svizzera possono denunciare tale accordo con un preavviso di sei mesi.

Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie questa occasione per presentare all'Ambasciata della Federazione Russa l'espressione della sua alta considerazione.

Traduzione²

Ambasciata di Russia
Berna

Berna, 19 febbraio 2003

Dipartimento federale
degli affari esteri

Berna

L'Ambasciata della Federazione Russa in Svizzera ha l'onore di dichiarare ricevuta la nota d'ambasciata P.651.2-1 del 2 novembre 2001. L'Ambasciata informa il Dipartimento federale degli affari esteri dell'accordo del Governo della Federazione Russa alla proposta del Dipartimento federale degli affari esteri della Confederazione Svizzera concernente la nota menzionata volta a concludere un accordo tra il Governo della Federazione Russa e il Consiglio federale svizzero sotto forma di scambio di note relativo all'agevolazione dei trasporti transfrontalieri di merci su strada. L'accordo entra in vigore il giorno della ricezione della presente nota.

L'Ambasciata coglie questa occasione per esprimere la sua alta considerazione al Dipartimento federale degli affari esteri.

² Traduzione dal testo originale russo.

